

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 570/1999 ⁽⁴⁾, sono complementari o derogatorie a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾.
- (2) In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95 precisano, a scopo di semplificazione amministrativa, la quantità al di sotto della quale un titolo d'importazione è redatto senza l'obbligo di costituire una cauzione e, rispettivamente, la quantità di prodotti che possono essere importati senza titolo.

- (3) Gli articoli 5 e 14 del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono stati sostituiti dagli articoli 5 e 15 del regolamento (CE) n. 1291/2000. Le disposizioni in causa sono state adattate e semplificate al punto che le misure derogatorie suddette risultano ormai inutili o poco coerenti rispetto alle modalità comuni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1291/2000. Per garantire una maggiore coerenza e semplificare le procedure è opportuno sopprimere queste misure derogatorie e applicare ai prodotti trasformati a base di ortofruttili le regole comuni contenute, rispettivamente, negli articoli 5 e 15 del regolamento citato riguardanti i casi in cui non si richiede un titolo d'importazione o una cauzione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.⁽³⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.